

# Allegato E

# SCHEMA CONVENZIONE DI INCARICO

	Fossano,
Prot. n	
Oggetto:	Convenzione di incarico Servizio di consulenza ed assistenza giuridico legale in materia di Diritto Civile e Fallimentare CIG: 94948462CA
	Tra
(Stanza n. n. 31/33 - partita Iva persona d per la car	C.R.L. con Sede Legale: c/o A.O. S. Croce e Carle - Via M. Coppino n. 26 SC001010) - 12100 Cuneo Sede Amministrativa e Operativa: P.zza Castello 12045 Fossano (Cn) - Tel. 0172 1908511- Fax 0172 1908520 codice fiscale, e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Cuneo 03011180043, in i(CF
	E
II Professi (CF seguito an	onista con Studio in () in Via, e P. IVA), ivi domiciliato, di che "Professionista ovvero Legale"
	Premesso che
una cor Fai dui cor - il l ind l'in - il doc pre	n Disposizione a contrarre n del, si avviava la a procedura esplorativa di mercato volta all'affidamento del Servizio di nsulenza ed assistenza giuridico legale in materia di Diritto Civile e dimentare, in Staff al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la rata di 36 mesi dalla stipula della Convenzione di incarico, ai sensi dell'art 36, mma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  Professionista è risultato aggiudicatario della procedura etta e ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare carico medesimo, oggetto della presente Convenzione;  Professionista dichiara che quanto risulta dalla cumentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle estazioni da eseguire e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una nea valutazione tecnica ed economica dell'incarico;

- il Professionista \_\_\_\_\_\_ ha dichiarato e asseverato, in corso di procedura, il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento dell'incarico;
   il Professionista \_\_\_\_\_\_ ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione di incarico che, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
   il Legale \_\_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010, ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva
- del Professionista;
  con la presente Convenzione di incarico le Parti intendono dunque Convenzione i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione dell'incarico oggetto di affidamento.

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti:

#### si conviene e stipula quanto segue

# 1. Oggetto dell'incarico

Con la presente Convenzione, AMOS S.C.R.L. conferisce al Legale come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico per l'espletamento del Servizio di consulenza ed assistenza giuridico legale in materia di Diritto Civile e Fallimentare, in Staff al Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il servizio prevede le seguenti prestazioni minime:

- 1.1. consulenza per questioni inerenti l'attività contrattuale di AMOS S.C.R.L. ed eventuali situazioni di recupero crediti;
- 1.2. assistenza e supporto in materia contrattuale relativamente alla corretta formulazione degli atti;
- 1.3. assistenza e supporto in attività relativa alla negoziazione assistita
- 1.4. assistenza e supporto in materia di privacy e GDPR;
- 1.5. supporto in eventuali problematiche legate all'aggiornamento del sito web istituzionale e alla digitalizzazione documentale;
- 1.6. assistenza e supporto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Società partecipate, nonché di repressione della corruzione e dell'illegalità;
- 1.7. assistenza nella stesura, revisione e aggiornamento dei Regolamenti Aziendali (esclusi regolamenti in materia giuslavoristica);
- 1.8. Assistenza e supporto nell'applicazione di norme che interessano le Società Partecipate ex Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e in materia di affidamenti in house providing.
- 1.9. Assistenza nella stesura, revisione e aggiornamento documentazione relativa ad affidamenti in house a favore di AMOS S.C.R.L., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo delibere/determine convenzioni, contratti ...
- 1.10. Assistenza e supporto in procedure di selezione pubblica;
- 1.11. Supporto al RUP e a Commissioni/Seggi di gara per procedure di particolare rilevanza e complessità;
- 1.12. assistenza e supporto in materia di appalti pubblici in ogni fase e grado della

procedura anche relativamente alla corretta formulazione degli atti, alla valutazione di congruità dell'offerta e di offerte anomale.

L'attività di consulenza sopra indicata dovrà includere, compreso nel corrispettivo, le seguenti attività minime:

- a. esame e studio di singole fattispecie con valutazione e relazione in merito alle varie soluzioni possibili;
- b. esame, studio e istruttoria delle fattispecie;
- c. redazione di pareri legali scritti, anche *pro veritate*, che comportino informativa e studio particolare;
- d. consultazioni telefoniche e via e-mail;
- e. redazione di corrispondenza legale, note tecniche, informative, diffide, esposti, relazioni, contratti e convenzioni;
- f. risposta a quesiti semplici in forma scritta
- g. soluzioni giuridiche rapide a fronte di precise richieste scritte
- h. consultazione orale e pareri anche telefonici nonché pareri scritti
- i. predisposizione di atti stragiudiziali di varia natura

Per l'intero periodo dello svolgimento dell'incarico dovranno essere assicurate:

- la disponibilità in termini di reperibilità telefonica;
- la personale presenza, ogni qualvolta si renda necessaria garantita entro le 48 ore dalla richiesta presso gli uffici di AMOS S.C.R.L. per prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto, per fornire l'assistenza richiesta e per ragguagliare AMOS S.C.R.L. circa lo stato delle procedure e del contenzioso,
- la partecipazione, ove richiesto, ad incontri e riunioni con AMOS S.C.R.L. per la trattazione di problematiche varie.
- la segnalazione degli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi azienali

Il Servizio prevede le seguenti proposte migliorative formulate dall'Aggiudicatario in sede di procedura.

2. Durata dell'incarico		
La durata dell'incarico è fissata in 36 mesi: dal	al	
Alla scadenza del contratto, l'Avv.to/lo Studio si	impegna ad accettar	re un'eventuale
richiesta di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106,	comma 11, del D.Lgs.	. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusion	e delle procedure i	necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente e com		
ulteriori 12 mesi. L'eventuale proroga tecnica del	•	
condizioni offerte in sede di gara o a condiz	oni più favorevoli p	er la Stazione
appaltante		

# 3. Modalità di esecuzione della prestazione

Il Professionista è tenuto ad eseguire le prestazioni nel rispetto della legislazione vigente e delle direttive fornite da AMOS S.C.R.L. previa analisi e studio approfondito della controversia oggetto dell'incarico.

Il Professionista si impegna ad eseguire le attività usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività affidata.

AMOS S.C.R.L. indicherà al Professionista i nominativi dei referenti con i quali si dovrà interfacciare e che saranno gli unici soggetti abilitati a richiedere l'esecuzione di attività rientranti nell'oggetto del presente affidamento.

In rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, Il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto, potrà avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, fermo restando che lo stesso rimane responsabile di eventuali carenze o inadempimenti riferibili all'attività di tali professionisti.

Lo svolgimento del Servizio non conferisce al Professionista l'autorità di assumere obblighi in nome della società stessa o di impegnarla in altro modo.

Il professionista individuato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dei AMOS S.C.R.L..

Il Professionista non potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore o di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta, dei quali s'impegna a dare tempestiva comunicazione a AMOS S.C.R.L.-

Il Professionista s'impegna, altresì, a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative che dovessero essere impartite da AMOS S.C.R.L. e segnalare tempestivamente eventuali problematiche emergenti nel corso delle attività da svolgere, al fine di concertare le azioni da intraprendere per la loro risoluzione.

Tutte le attività di cui al presente articolo non daranno luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto.

#### 4. Prestazioni escluse

AMOS S.C.R.L. resta libera di affidare specifiche controversie e/o consulenze alla cura di altri professionisti legali, ovvero di affiancare al legale incaricato altri avvocati, in relazione al grado di giudizio e/o alla complessità e importanza della fattispecie, con assunzione dei relativi oneri finanziari e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.

## 5. Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui venga revocato l'incarico, il Professionista incaricato nulla potrà pretendere relativamente all'attività prestata dopo la comunicazione.

## 6. Personalità della prestazione e domiciliazione

L'opera professionale del professionista sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale.

E' categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza o di esclusiva da parte del professionista nei confronti di AMOS S.C.R.L.

Gli incarichi affidati saranno svolti nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali, assicurando nella gestione degli stessi un elevato grado di professionalità e garantendo sempre la presenza alle udienze fissate dall'autorità giudiziaria.

AMOS S.C.R.L.

4

Al Professionista non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi, nelle forme di legge, da parte di AMOS S.C.R.L.

## 7. Dovere di segretezza

Il Professionista incaricato deve rispettare il segreto professionale e non divulgare fatti o informazioni di cui possa essere venuto a conoscenza in occasione dell'espletamento dell'incarico ricevuto, né deve fare uso, nell'interesse proprio o di terzi, di ciò che viene portato a sua conoscenza nel corso dell'incarico.

Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso oppure di cui abbia conoscenza in ragione delle attività affidate, sia relativi al personale che alla Società appaltante, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico.

Il Professionista, pertanto, non comunicherà a terzi informazioni trasmesse da AMOS S.C.R.L. di cui venga in possesso oppure di cui abbia conoscenza in ragione del presente affidamento, se non nei casi in cui tale comunicazione sia consentita dalla legge o comunque necessaria per lo svolgimento delle attività affidate.

La violazione, in qualunque modo accertata, degli obblighi anzidetti assunti dal professionista, legittima la Società appaltante a richiedere la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

# 8. Compensi

Il compenso per l'incarico di cui alla presente Convenzione è pari ad Euro 15.000,00 diconsi Euro quindicimila/00=) annui esclusa IVA.

Tale importo deve intendersi <u>omnicomprensivo</u> di ogni onere e spesa relativi allo svolgimento del servizio e comprese le spese di trasferta, vitto e alloggio.

Tale importo è stabilito in misura fissa e non revisionabile ed è accettato dall'incaricato senza riserve in quanto congruo a remunerare la prestazione professionale in argomento.

# 9. Liquidazione dei compensi

La liquidazione del compenso dovrà avvenire con cadenza semestrale, nel termine di 60 giorni fine mese data fattura, redatta nel rispetto dei termini di legge, corredata di tutti gli atti posti in essere a tutela di AMOS S.C.R.L..

È fatto obbligo al professionista di fornire ad AMOS S.C.R.L. tutti gli elementi necessari ad una corretta liquidazione dei compensi.

Ai sensi del D.L. 50/2017, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi a favore di AMOS S.C.R.L. sono applicate le misure per la fatturazione previste dall'art.17-ter del DPR 633/72 (cd. Split payment).

Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, AMOS S.C.R.L. dovrà accertare presso il servizio di verifica degli inadempimenti di cui all'Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

La liquidazione delle fatturazioni è sospesa qualora il Professionista non sia in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi.

# 10. Incompatibilità e conflitto di interessi

Il Professionista dichiara formalmente di impegnarsi ad espletare il Servizio con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara che, per quanto a sua conoscenza, non ha in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le attuali controparti di AMOS S.C.R.L. e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo delle vicende oggetto di contenzioso attualmente in essere nei confronti di AMOS S.C.R.L. come controparte, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o Convenzione cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, AMOS S.C.R.L. è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt.1453 e ss del codice civile, anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Resta inteso che, nel periodo di vigenza della presente convenzione, è fatto divieto al professionista e a tutti i componenti dello studio professionale singolo o associato, di assumere incarichi che abbiano come controparte AMOS S.C.R.L., pena l'immediata risoluzione del contratto in danno.

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente ad AMOS S.C.R.L. l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. In caso di omessa comunicazione, AMOS S.C.R.L. agirà in conformità a quanto previsto nel presente articolo.

# 11. Obblighi di AMOS S.C.R.L.

AMOS S.C.R.L. s'impegna a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili al corretto espletamento del Servizio.

#### 12. Penali

AMOS S.C.R.L., ove si verifichino inadempienze da parte del Professionista nell'esecuzione degli obblighi prescritti nella presente Convenzione, formalmente contestate dal Responsabile del procedimento e riguardanti i tempi o le modalità di esecuzione dei servizi forniti, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto Professionista riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,50% e il 2% dell'ammontare contrattuale annuo (al netto dell'IVA e del C.P.A.) tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati al soggetto Professionista, per iscritto, dal Responsabile del procedimento, su indicazione del DEC. Il soggetto Professionista dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Tutte le penalità e le spese a carico del soggetto Professionista saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento. Il Professionista non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dalla presente Convenzione d'oneri per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Professionista non abbia provveduto a denunciare dette circostanze ad AMOS S.C.R.L. entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, il Professionista non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte del Professionista, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, il Professionista dall'adempimento dell'obbligazione per cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### 13. Risoluzione del contratto

AMOS S.C.R.L. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla presente Convenzione o dalla documentazione della presente procedura, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata. AMOS S.C.R.L. ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi, a spese del Professionista, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a. qualora sia accertato il venir meno, in capo al Professionista, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;
- b. qualora sia accertato che il Professionista abbia assunto, dopo la stipula del contratto, un incarico, direttamente oppure per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro AMOS S.C.R.L.;
- c. quando al Professionista vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
- d. in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte di AMOS S.C.R.L.;
- e. in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;
- f. nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- g. in caso di frode;
- h. in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;

- in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
- j. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50/2016;
- k. nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva di cui al precedente art.
  9), in tutto o in parte, e l'Appaltatore non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni;
- in caso di violazione del Codice Etico di AMOS S.C.R.L.;in caso di violazione di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di AMOS S.C.R.L..

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte del Professionista, per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente Convenzione, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione. Il Professionista, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a

garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all'individuazione del nuovo contraente.

# 14. Clausola risolutiva espressa

I requisiti per ottenere l'incarico devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

La perdita successiva di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità o la presenza di condizioni di incompatibilità determineranno l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e la revoca dei mandati *ad litem*, senza diritto ad alcun corrispettivo e salva l'azione risarcitoria per i danni prodotti ad AMOS S.C.R.L...

#### 15. Recesso unilaterale

E' facoltà di AMOS S.C.R.L. di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.. In tal caso il Professionista avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.

#### 16. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Professionista, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione appaltante nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica

alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg. dalla intervenuta variazione e/o dalla accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti dedicati e, salvo quanto previsto al successivo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'inadempimento degli obblighi da parte del Professionista in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 Legge n. 136/2010, l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Soc. Poste Italiane S.p.A.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà un procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, prevedendo l'attivazione della clausola risolutiva nel caso di accertamento di tre inadempimenti.

## 17. Divieto di cessione del contratto dei crediti e subappalto

Il Professionista è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. È vietata, da parte del Professionista, la cessione anche parziale del contratto.

Il professionista può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E' fatto comunque divieto al Professionista di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

AMOS S.C.R.L. stabilisce che nessuna delle prestazioni della presente Convenzione potrà formare oggetto di subappalto

#### 18. Revoca e Recesso

AMOS S.C.R.L. ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico, previa comunicazione scritta trasmessa per Raccomandata A/R ovvero Posta certificata,.

In tal AMOS S.C.R.L. provvederà al rimborso delle spese non imponibili effettivamente sostenute, previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa, e pagamento del compenso per l'attività espletata sino al momento della revoca.

Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato ad AMOS S.C.R.L.

La facoltà di recesso dovrà essere comunicata ad AMOS S.C.R.L. almeno 30 (trenta) giorni prima dell'udienza successiva, e comunque dovrà essere assicurata la difesa tecnica fino a nuova nomina.

#### 19. Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) si informa che i dati personali dell'interessato saranno trattati per l'instaurazione del rapporto contrattuale e per l'adempimento degli obblighi legali conseguenti (art. 6, lett. b) e c) GDPR). Il conferimento dei dati è necessario per l'instaurazione del rapporto contrattuale. Si comunica che alcuni dati saranno oggetto

di pubblicazione ai sensi di legge, sul sito internet istituzionale e, pertanto diffusi. I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all'esecuzione e alla gestione del rapporto di prestazione (es. Software house, consulenti fiscali), agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto.

Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi: Istituzioni pubbliche per le verifiche necessari; organismi e autorità di controllo, Istituti di credito per il pagamento dei compensi, Agenzia delle entrate, ANAC.

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi terzi o a un'organizzazione internazionale e saranno conservati nei termini\_stabiliti dalla legge. Il Titolare del trattamento è AMOS S.C.R.L., con sede legale in Via M. Coppino n. 26 - 12100 Cuneo, c/o A.O. S. Croce e Carle (stanza S.C. 001010) e sede amministrativa in Piazza Castello n. 31/33 - 12045 Fossano (CN) — Tel. 0172 1908511 Fax 0172 1908520 E-mail <a href="mailto:segreteria@amos.piemonte.it">segreteria@amos.piemonte.it</a>; resta ferma la facoltà di esercitare in ogni momento il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, rivolgendo le proprie richieste al Titolare del trattamento ai contatti di cui sopra o al Responsabile della protezione dei dati (RPD) via e-mail all'indirizzo dpo@amos.piemonte.it.

## 20. Codice Etico ex Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001

Il Professionista si impegna ad osservare, per quanto di pertinenza, il Codice Etico, adottato da AMOS S.C.R.L. e quanto previsto nel Modello organizzativo e dal Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, l'eventuale inosservanza del medesimo sarà ritenuta causa di risoluzione immediata del rapporto tra le parti.

# 21. Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, ai sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., e Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.

AMOS S.C.R.L. è dotata di un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, redatto ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Deliberazione Civit n. 72 dell'11 settembre 2013, e di un Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.

La documentazione è consultabile sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.amos.piemonte.it - Pagina Amministrazione Trasparente.

#### 22. Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta. Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Cuneo.

#### 23. Domicilio e comunicazioni

Le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie ai sequenti indirizzi:

✓ AMOS S.C.R.L. presso la propria sede legale in Cuneo (12100) – Via M Coppino, 26			
✓ Avv.topresso lo Studio legale in () in Via			
ovvero presso diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna parte potra comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione del presente contratto ir conformità con le precedenti disposizioni.			
24. Clausole Finali  Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Convenzione, comprese quelle deventuale registrazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i qual espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.  In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, a termini del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A  Il presente Convenzione, di cui fanno parte integrante e sostanziale tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di cui alla presente Convenzione.  La circostanza che una delle parti non faccia valere tempestivamente i dirittriconosciutigli da una o più clausole di cui al presente Convenzione, non potrà ma essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri nella clausola stabiliti né impedirà a tale parte di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.  Qualora una o più clausole di cui al presente Convenzione, sia dichiarata nulla cinefficacie dalla competente autorità giurisdizionale, il restante Convenzione continuera ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente Convenzione.  Per quanto non previsto nel presente Convenzione si fa riferimento alle norme de Codice Civile  Letto, approvato e sottoscritto			
AMOS S.C.R.L.			